



Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 1645

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE POLI, ARRIGONI, BATTISTONI,
BERGESIO, BERNINI, BINETTI, CANDIANI, CIRIANI,
COLLINA, DE PETRIS, FARAONE, FERRO, GARRUTI, GRASSI,
LANNUTTI, MALAN, MARCUCCI, PEROSINO, PINOTTI,
SACCONE, VALLARDI, VITALI

Disposizioni in materia di manifestazioni a carattere temporaneo e delle
attività organizzate dagli enti aderenti alla Rete associativa nazionale del
terzo settore dell'Unione Nazionale delle pro loco d'Italia

DISEGNO DI LEGGE SULLE PRO LOCO

Sen. ANTONIO DE POLI

Martedì 11 Febbraio 2020

Sala Nassirya - Palazzo Madama



PRO LOCO[®]
D'ITALIA

I NUMERI DELLE PRO LOCO

6.200
PRO LOCO

110.000
EVENTI

600.000
VOLONTARI

LE PRO LOCO SI REGGONO SU OPERATO DEI VOLONTARI
Nell'anno di Padova capitale del volontariato

Come ha detto il presidente Mattarella:
*“Il volontariato è un'energia irrinunciabile
e contribuisce a rendere migliore l'Italia”*

25 mln
ORE DI
VOLONTARIATO

ESSERE “LOCAL” IN UN MONDO GLOBALE

In un mondo che è sempre più globale e “connesso”, grazie alle nuove tecnologie, ha senso sostenere chi promuovere le tradizioni e i territori?

ESSERE “LOCAL” vuol dire promuovere le nostre IDENTITA’.

Le Pro Loco svolgono una preziosa opera di **collaborazione con gli ENTI LOCALI** nella gestione dei servizi e una fondamentale **FUNZIONE DI COLLANTE SOCIALE** soprattutto nelle aree meno popolate.

PRO LOCO : UN RICONOSCIMENTO NORMATIVO

L'UNPLI è una delle 176 associazioni riconosciute dall'UNESCO, in quanto da sempre depositaria del **PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE** del nostro Paese.

Basti pensare – solo per fare un esempio – alla realtà dei **DIALETTI E DELLE LINGUE LOCALI** che contraddistinguono le nostre comunità.

“Il dialetto è la lingua degli affetti” (A. Camilleri)

DDL PRO LOCO: UNA BATTAGLIA “SENZA COLORI”

L’OBIETTIVO DEL DISEGNO DI LEGGE
E’ VALORIZZARE IL NOSTRO PATRIMONIO CULTURALE.

E’ UNA BATTAGLIA CHE “NON HA COLORI” POLITICI.
CI SONO VALORI CHE APPARTENGONO A TUTTI.

IL VALORE DEL VOLONTARIATO NON HA APPARTENENZE POLITICHE

IL DISEGNO DI LEGGE: A.S. 1645

E' UN PRIMO PASSO VERSO IL TRAGUARDO

Il ddl contiene disposizioni inerenti le MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO e le attività organizzate dagli enti aderenti alla rete UNPLI (Unione nazionale Pro Loco d'Italia), una realtà che ha il dovere di essere riconosciuta a livello normativo.

Una piccolo sagra di paese non può, d'altronde, essere paragonata ad un grande concerto con migliaia e migliaia di partecipanti.

Con questo ddl intendiamo raggiungere alcuni obiettivi CHIARI E SEMPLICI

IL DISEGNO DI LEGGE: GLI OBIETTIVI

RICONOSCERE A LIVELLO NORMATIVO le Pro Loco

RIDURRE IL PESO DELLA BUROCRAZIA a favore di amministratori locali e delle associazioni Pro Loco e **FACILITARE E SEMPLIFICARE LE PROCEDURE** per la realizzazione delle attività promosse dalle Pro Loco nei vari Comuni d'Italia

VALORIZZARE LE REALTA' TERRITORIALI attraverso le attività promosse dalle Pro Loco

TUTELARE L'OPERATO DEI VOLONTARI, consentendo loro di operare in tranquillità e sicurezza.

IL TITOLO

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MANIFESTAZIONI A
CARATTERE TEMPORANEO E DELLE ATTIVITA'
ORGANIZZATE DAGLI ENTI ADERENTI ALLA RETE UNPLI**

ARTICOLO 1

Il comma 1 e comma 2 dell'art.1 del DDL DEFINISCONO GLI AMBITI DI APPLICAZIONE, riconoscono IL RUOLO DELL'UNPLI e individuano chiaramente COSA SONO E COSA FANNO LE PRO LOCO (associazioni aventi natura privatistica e senza scopo di lucro, con finalità di promozione del territorio e si avvalgono di volontari)

ARTICOLO 2

L'ARTICOLO 2 prevede una serie di semplificazioni e disposizioni su eventi di spettacolo dal vivo o trattenimento in luogo pubblico, organizzate dalle Pro Loco

Comma 1. LICENZA DEL SINDACO SOSTITUITA DALLA SCIA

Segnalazione certificate inizio attività

Comma 2. LE AUTORIZZAZIONI E LE VERIFICHE DI CUI ALL'ART. 80 DEL REGIO DECRETO N.773/1931 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI hanno VALIDITA' DI 5 ANNI salvo variazioni logistico-strutturali

ARTICOLO 3

Comma 1 dell'art. 3: la SCIA può essere presentata telematicamente o in via alternativa direttamente agli uffici competenti per non gravare economicamente sulle associazioni territoriali considerate le loro piccole dimensioni

ARTICOLO 3

Comma 2. Per le **manifestazioni temporanee e per gli allestimenti temporanei**, se la Commissione provinciale o comunale, nello stesso Comune, ha autorizzato **l'agibilità** in una data non anteriore ai **5 anni**, non serve una nuova autorizzazione di agibilità, se non sono intervenute variazioni logistico-strutturali

Comma 3. Estensione della disciplina di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 81/2008 alle associazioni o enti senza scopo di lucro

ARTICOLO 4

CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA

Dall'attuazione delle disposizioni del presente ddl NON derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica



Sen. ANTONIO DE POLI